

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38

del 27.12.2022

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali con allegato regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario D/29.

L' anno Duemilaventidue il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18.05 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 20.12.2022 prot. n. 16886, integrato con del 21.12.2022 prot. 16936 e del 22.12.2022 prot. 16968, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	X	
02	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
04	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
05	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	X	
06	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE		X
07	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
08	GENTILIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE	X	
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
12	DIGANGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 11 - Assenti 01;

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Sig. Barbera Paolo nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti: Il Sindaco Miceli, Vice Sindaco Tudisca - Assessore Matassa – Scattareggia.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Serruto – Genovese – Miceli..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Il Vice Sindaco TUDISCA, chiesta e ottenuta la parola, comunica che l'atto proposto corrisponde a quanto pubblicato sulla GURS quale schema tipo con qualche piccola modifica apportata dal Comitato dei sindaci. Si tratta di una convenzione per la gestione in forma associata dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 267/2000, che tutti i Comuni aderenti al Distretto socio sanitario D29 sono tenuti ad approvare. La proposta ratifica gli atti proposti dalla Regione Sicilia per il migliore funzionamento dei distretti socio sanitari.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa dall'oggetto: "Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitario distrettuali con allegato regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-sanitario D/29".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 20/12/2022

Il Proponente: Tommaso

Oggetto: Approvazione schema di convezione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali con allegato regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario D/29.

Premesso che:

- la legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati e integrati con i servizi dell'Unità Sanitaria locale prioritariamente a livello di Distretto;
- a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n.328, nell'ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;
- gli ambiti territoriali, su indicazione e seguendo le linee guida emanate dalla Rete di Protezione e di Inclusione Sociale istituita dall'art. 21 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 elaborano i Piani finanziati tramite il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo per la non Autosufficienza e il Fondo Povertà Quota Servizi;

Visti:

- la nota 30750 del 02.08.2021 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro avente per oggetto: Legge 328/2000 – Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020. “Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2021”. Direttive;
- il Decreto Presidenziale 9 luglio 2021 Approvazione del documento “Linee guida per la programmazione dei Piani di zona 2021”;
- lo schema di convezione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (ex art. 30 D.Lgs n. 267/2000) allegato alle “Linee guida per la programmazione dei Piani di zona 2021”;
- la nota prot.12044 del 07/12/2022 del Comune di Mistretta (Comune Capofila) con la quale è stata inviata la presente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

Preso atto:

- che è necessario definire e promuovere una forma associata tra i Comuni, giuridicamente più vincolante rispetto all'attuale, e che le “Linee guida per la programmazione dei Piani di zona 2021, di cui al predetto Decreto Presidenziale, individuano lo strumento della “Convezione”;
- che è necessario approvare l'allegato schema della convenzione e il regolamento allegato, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;


Visti:

- il vigente Ordinamento Regionale degli E.E.LL.;
- il D.lgs. n.267/2000;
- il D.lgs. n.165/2001;
- la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto pertanto, di procedere nel merito;

PROPONE

- Di approvare l'allegato schema di convezione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (ex art. 30 D.Lgs n. 267/2000) e l'allegato regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario D/29.


Il Proponente

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI
(ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno _____ del mese di _____ alle ore ___, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella Sala _____ del Comune di _____ sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di Mistretta, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di Castel di Lucio, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di Motta d'Affermo, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di Pettineo, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di Reitano, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di Santo Stefano di Camastra, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di Tusa, rappresentata dal Sindaco, _____

PREMESSO

- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;
- che a norma dell'art. 21 del d.lgs 15 settembre 2017, n. 147 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000 è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:
 - a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
 - b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;
 - c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che a norma del comma 5 del medesimo art. 21 del d.lgs 147/2017 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione delle parti sociali e, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali;
- che a norma del successivo comma 8 la Rete della protezione e dell'inclusione elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani suesposti e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità

nell'erogazione delle prestazioni;

- che le superiori linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che si affiancano alle linee di indirizzo che la Regione siciliana adotta per ciascuno dei Piani sopra richiamati;
- che con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato "Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019. Apprezzamento";
- che le predette Linee Guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, risorse comunali proprie, etc.);
- che le già menzionate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni componenti il Distretto Socio-sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;
- che con D.G.R. n. 36 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha deliberato, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", il "Piano regionale per la lotta alla povertà. Presa d'atto";
- che con D.A. n. 43 del 30 maggio 2019, l'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato, in coerenza con quanto indicato il Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate "Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018)", nell'ottica di integrare la programmazione delle risorse previste per l'inclusione sociale e di agevolare la costruzione di un sistema coordinato di servizi e interventi sociali;
- che con D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, caratterizzata da percorsi di attivazione e di inclusione sociale dei beneficiari e da una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà, in continuità con quanto già previsto con il citato D. Lgs. 147/2017;
- che in data _____, presso la sede del Comune di _____, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Azione Coesione** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;
- che in data _____, presso la sede del Comune di _____, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Zona** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;
- che in data _____, presso la sede del Comune di _____, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Attuazione Locale (PAL)** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;
- che per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il DM 26 settembre 2016, all'art. 4 dispone che le regioni assumono l'impegno:
 - prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali, da parte di aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;
 - attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
 - implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
 - adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti

sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

e) formulare indirizzi, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura);

- che la Regione siciliana ha con legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, all'art. 9, così come modificato dall'art. 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istituito il fondo unico per la disabilità, quale fondo "ideale" le cui fonti di finanziamento sono costituite da: a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017; b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge; c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti; d) risorse statali finalizzate; e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale; f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali;

- che con D.P.R.S. n. 589 del 31 agosto 2018 sono stati disciplinate le modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili gravissimi, gravi e psichici ricoverati nelle Comunità alloggio;

- che con DPCM del 21 novembre 2019, pubblicato nella GURI del 04.20.2020, è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, che dispone che le Regioni adottino secondo gli indirizzi ministeriali il Piano Regionale Non Autosufficienza;

- che con circolare prot. n. _____ del 17 aprile 2020 sono stati impartiti gli indirizzi per semplificare le procedure di programmazione, erogazione dei servizi di assistenza e di monitoraggio e controllo;

- che con delibera di Giunta regionale del 4.06.2020 è stata approvata la programmazione regionale a valere delle risorse FNA – anno 2018;

- che ai Comuni, a norma dell'articolo 13 del D. Lgs. 267/2000, spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che è volontà delle parti coordinare le predette funzioni di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi e sviluppare economie di scala e qualificare i servizi socio-territoriali;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i già menzionati Comuni hanno individuato la forma dell'Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000;

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari, il PAL ed altri interventi relativi ai servizi alla persona da realizzare con altri programmi/progetti e fonti di finanziamento, mediante: organismo politico-istituzionale, denominato **Comitato dei Sindaci**; un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**; un organismo permanente per la concertazione territoriale degli interventi e dei servizi concernenti la predisposizione del Piano di Zona, del PAL e di altri programmi e progetti specifici finanziati con le risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie, denominato Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale e articolato in tavoli di concertazione distrettuale;

- che il funzionamento dei suddetti organismi è stato regolato con l'adozione da parte del Comitato dei Sindaci, nella seduta del _____, del Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n. 29 di Mistretta;

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- l'Amministrazione Comunale di _____, con Del. C.C. n. _____ del _____
- l'Amministrazione Comunale di _____, con Del. C.C. n. _____ del _____
- l'Amministrazione Comunale di _____, con Del. C.C. n. _____ del _____

VISTI:

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- lo Statuto dei Comuni contraenti

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - *Recepimento della premessa*

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Art.2 - *Finalità*

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, dal Piano di Attuazione Locale (PAL) e dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e da altre programmazioni relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalle pianificazioni sopra citati e da quelle future che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali.

Pertanto, con la presente Convenzione vengono determinati:

- o la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3;
- o la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art.3 - *Oggetto obiettivi e durata*

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività realizzate mediante le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e di altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e con fondi privati.

La convenzione, come definita e regolamentata dal presente atto, è, fra l'altro, finalizzata al perseguitamento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando nuove risorse, anche finanziarie, derivanti da programmi e progetti finanziati con altre fonti di finanziamento; prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- c) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopravvenute con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona e nelle altre forme di pianificazione

locale;

- d) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della stipula della stessa e, in assenza di modifiche, tacitamente rinnovabile per altri tre anni. La convenzione, alla scadenza dei sei anni, dovrà essere rinnovata seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione con apposita deliberazione adottata dai consigli comunali dei comuni partecipanti.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.18 della Convenzione.

Art.4 - Compiti del Comune aderente al distretto per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione i Comune di Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di C. e Tusa aderenti, svolgeranno le seguenti funzioni:

- ❖ rafforzano l'Ufficio sociale/Segretariato sociale e professionale, quale presidio di prossimità, punto unico di interlocuzione dei cittadini per tutte problematiche che attengono alle fragilità delle famiglie e dei loro componenti;
- ❖ censiscono i bisogni e le fragilità della propria Comunità, prende in carico e fornisce aiuto personale agli utenti diretti a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- ❖ individuano tra gli operatori dell'Ufficio sociale il Case Manager responsabile della persona presa in carico;
- ❖ predispongono d'intesa con l'ASP, territorialmente competente il progetto personalizzato ex art. 14 della legge 328 del 2000, artt. 21 e segg. del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 o previsto da altre disposizioni di legge;
- ❖ predispongono il progetto personalizzato "dote educativa" per i minori a rischio esclusione sociale delle periferie a rischio
- ❖ predispongono, sulla scorta del fabbisogno censito e dei progetti personalizzati da attuare, la relazione sociale dei fabbisogni censiti da inoltrare all'Ufficio Piano;
- ❖ smistano e/o segnalano le richieste di prestazioni ai servizi sociali all'Ufficio Piano;
- ❖ collaborano con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica, assicurando la partecipazione dell'Assistente sociale e dell'operatore dell'Ufficio sociale "Case manager" alle sedute dell'UVM/UVD riguardanti la persona che ha fatto richiesta;
- ❖ accedono con il case manager alla cartella sociosanitaria e socio- assistenziale informatizzata della persona presa in carico per la valutazione e il monitoraggio dei servizi erogati allo stesso;
- ❖ partecipano alle attività dell'Ufficio Piano per la gestione associata dei servizi.

Art. 5. Compiti del Comune capofila

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione è individuato, quale Comune capofila per la gestione associata dei servizi alla persona, il Comune di Mistretta.

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- ◆ adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ◆ ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona, dal PAL (Piano di Attuazione Locale), dal Piano per la Non Autosufficienza, dal "Dopo di Noi" e dagli altri programmi e progetti comuni, e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci;
- ◆ adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;

- ◆ esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- ◆ verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- ◆ provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, al PAL, al Piano per la Non Autosufficienza, ecc. in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Comitato dei Sindaci;
- ◆ verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- ◆ rappresentare presso enti e amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona, del PAL, del Piano per la Non autosufficienza e degli altri interventi;
- ◆ adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari affinché a tutti i comuni del distretto anche con caratteristiche molto eterogenee tra di loro, per ciò che attiene soprattutto alle piccole dimensioni a livello territoriale e demografico, possa essere garantito l'accesso a prestazioni e servizi complessi e qualitativamente validi.

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona e dagli altri programmi e interventi a valenza distrettuale.

Art.6 – Comitato dei Sindaci

La funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona, del PAL e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale è riservata al Comitato dei Sindaci. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati. Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio Piano, il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario. Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci.

Il Comitato dei Sindaci approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi. Essi sono responsabili dei piani o programmi distrettuali approvati dagli stessi, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare:

- a) il **Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
- b) il **Piano di attuazione locale (PAL)**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 147/2017;
- c) il **Piano per la non autosufficienza**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) il programma del "Dopo di noi", quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22/06/2016 n. 112.

Le competenze e il funzionamento del Comitato dei Sindaci sono individuate e regolamentate dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n. 29, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 01/12/2022.

Il Comitato dei Sindaci invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni.

Art. 7 – Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-

amministrativa. All'Ufficio di Piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie comunali e distrettuali. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorché posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano. La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Ufficio di Piano sono regolamentati dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 29, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 01/12/2022.

L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre al personale allo scopo assegnato dai Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi di Staff dello stesso Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusione, QSFP, PAC etc), ove ritenuta spesa ammissibile.

Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:

- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida la base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.
- i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;

I) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

Art. 9 - Composizione dell'Ufficio di Piano e costi

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dello stesso, anche mediante distacco presso il Comune Capofila con correlata applicazione degli istituti giuridici.

Il fabbisogno di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci in data 01/12/2022, tenuto conto anche delle figure

assegnate e dell'inquadramento giuridico, viene determinato come di seguito:

- n. 3 fascia di categoria D – Assistente sociale, (apporto orario 2 ore settimanali),
- n. 1 fascia, categoria D, istruttore amministrativo (apporto orario per 2 ore settimanali),
- n. 7 fascia, categoria C, istruttore amministrativo (apporto orario per 2 ore settimanali).

Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto 29, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica). Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige, a tal fine, apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Qualora la convenzione abbia ad oggetto la gestione associata dei servizi e delle attività proprie di ciascun comune associato, l'istituendo Ufficio di Piano svolgerà la funzione di supporto a tali attività. Ai fini dello svolgimento di tale funzione, l'Ufficio di Piano sarà potenziato con ulteriori risorse umane, ai sensi del presente articolo, ed economiche, secondo le modalità definite dall'art. 18 della presente Convenzione.

Art. 10 - Personale dell'Ufficio di Piano

Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in organico presso i Comuni che compongono il Distretto e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge.

Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato secondo criteri di competenza professionale con riferimento agli obiettivi di politica sociale che il Distretto intende perseguire nell'ambito delle diverse misure nazionali e regionali. Lo stesso svolgerà la propria attività di norma per almeno 2 ore la settimana.

Il personale senza distacco facenti parte dell'Organico dell'Ufficio sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi economici.

Art. 11 - Rimborso servizio reso per l'Ufficio di Piano

I costi di funzionamento del distretto socio-sanitario, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente.

Art. 12 - Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano

I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri della Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'Ufficio Piano, per la

necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale. Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale si impegnano a prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nell'ambito dell'annuale individuazione dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare quelle di cui al d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ed ii, e dei Contratti Collettivi degli Enti Locali.

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, per il proprio personale titolare di posizione organizzativa (PO) distaccato, individuare apposita voce che preveda la valorizzazione della PO in rapporto all'espletamento di attività presso Uffici di carattere *sovra comunale*.

Art. 13. Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

1. La "Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale" costituisce il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. La Rete assolve a quanto previsto dal d.lgs 147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

3. La Rete é sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione programmazione e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal distretto sociosanitario nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.

4. La Rete territoriale, coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, al FNPS e al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni:

- partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
- si esprime sulla Relazione sociale distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate.

5. La Rete è istituita dal Comitato dei Sindaci e si articola in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Non autosufficienza, Povertà, Immigrazione, ecc). Il Responsabile dell’Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale. I tavoli sono gestiti dall’Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di

I partecipanti ai tavoli sono individuati, ogni due anni, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di coinvolgere chiunque sia interessato e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

6. La disciplina in merito alla costituzione della Rete, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento sono stabiliti dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio- sanitario n. 29, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del ____.

Art. 14 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, del PAL, dei Piano per la Non Autosufficienza e di ogni altra programmazione condivisa, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente

Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia delle diverse programmazioni, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art.15 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati s'impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Gli enti associati si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art. 16- Bilancio di Distretto

Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono quelle proprie dei Comuni associati, dei contributi di terzi, dei trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea che insieme concorrono a formare il Bilancio di Distretto. Le quote di partecipazione dei Comuni Associati sono definite in proporzione alla popolazione residente.

Il Comitato dei Sindaci, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce l'importo della suddetta quota di partecipazione e l'importo delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno successivo, comprese quelle per le risorse umane.

Successivamente, il Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio di Piano.

Ogni Comune associato iscrive nel proprio bilancio la quota di partecipazione da trasferire al Distretto per la gestione associata dei servizi sociali, come da delibera del Comitato dei Sindaci.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Il rendiconto finanziario è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art.17 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.

Art.18- Recesso

La Convenzione consente la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, la realizzazione di economie di scala e l'esercizio coordinato e condiviso delle funzioni amministrative e organizzative.

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Il Comune che esercita il diritto di recesso non potrà fruire della gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e delle risorse assegnate al Distretto Socio-sanitario, in quanto considerato unico ambito territoriale di riferimento delle programmazioni regionali e nazionali.

Art.19 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art.20 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art.21 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.22 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Il Sindaco del Comune di Mistretta

Il Sindaco del Comune di Castel di Lucio

Il Sindaco del Comune di Motta d'Affermo

Il Sindaco del Comune di Pettineo

Il Sindaco del Comune di Reitano

Il Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra

Il Sindaco del Comune di Tusa

***REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO – D29***

*(Mistretta (capofila), Castel di Lucio, Motta d'Affermo,
Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastrà, Tusa.)*

APPROVATO DAL COMITATO DEI SINDACI
IN DATA 24.12.2022

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

TITOLO II Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

- Art. 1 Oggetto del Disciplinare
- Art. 2 Organi del Distretto Sociosanitario D/29
- Art. 3 Comitato dei Sindaci
- Art. 4 Composizione
- Art. 5 Presidente
- Art. 6 Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci
- Art. 7 Validità delle riunioni e delle votazioni
- Art. 8 Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta
- Art. 9 Deliberazioni
- Art. 10 Assenza dei componenti
- Art. 11 Decadenza-Incompatibilità

TITOLO III Organizzazione, funzionamento e competenze dell'Ufficio Piano

- Art. 12 Responsabile dell'Ufficio Piano
- Art. 13 Organizzazione e composizione dell'Ufficio Piano
- Art. 14 Costi dell'Ufficio Piano e Sede operativa
- Art. 15 Competenze
- Art. 16 Autonomia
- Art. 17 Rapporti tra l'Ufficio Piano ed il Comitato dei Sindaci
- Art. 18 Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale
- Art. 19 Incompatibilità, revoche, dimissioni, sostituzioni di rappresentanti
- Art. 20 Accesso agli atti
- Art. 21 Modifiche al regolamento
- Art. 22 Entrata in Vigore

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Il presente *Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario D/29* è redatto a norma dei commi 5 e 8 dell'art. 21 del D. Lgs 147/2017, della D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018 con cui la Giunta Regionale ha deliberato "Le Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019 che indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona nonché all'integrazione con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, risorse comunali proprie, etc.); della D.G.R. n. 36 del 29 gennaio 2019 - Piano Regionale lotta alla povertà; nonché della D.G.R. n. 249 del 10 giugno 2021, che ha approvato il documento "Linee guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021" e unitamente a queste lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari dei distretti socio-sanitari disponendo l'obbligo da parte del Comitato dei Sindaci di adozione del *Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto socio-sanitario adottato con delibera n. del.*

Il presente documento richiama altresì la Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328 e delle Linee Guida per l'attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana, giusto Decreto Presidenziale n. 243 del 4 novembre 2002 con cui è stata definita l'organizzazione distrettuale, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci e la composizione, la organizzazione e le funzioni dell'Ufficio Piano del Distretto Socio-Sanitario D/29 per la gestione associata delle attività e dei servizi, nonché le modalità di raccordo con la Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale.

Art. 2 - Organi del Distretto Sociosanitario D/29

Ai sensi della normativa richiamata l'assetto organizzativo distrettuale si articola mediante:

- un organismo politico-istituzionale, denominato **Comitato dei Sindaci**;
- un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**.

Gli Organi del Distretto Socio-Sanitario D/29 sono: il Comitato dei Sindaci, il Presidente del Comitato dei Sindaci, l'Ufficio di Piano, il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Per la concertazione territoriale degli interventi socio-assistenziali e sociosanitari gli organi distrettuali si confrontano con la "Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale".

TITOLO II

Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

Art. 3 - Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è l'organismo istituzionale deputato ad emanare atti di indirizzo politico e programmatico. Esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate a guidare la programmazione sociosanitaria in tutto il distretto e a verificare i risultati raggiunti.

Attiva tutte le azioni necessarie per la definizione ed attuazione del Piano di Zona sulla base delle attribuzioni demandate ai Comuni in materia di organizzazione del Sistema Integrato di Interventie Servizi Sociali, a norma dell'art. 6 della Legge Quadro n. 328 del 8 novembre 2000 e di tutta la normativa richiamata all'Art. I del presente Disciplinare.

Spetta al Comitato dei Sindaci la programmazione delle Conferenze di servizio, per informare il territorio sulle iniziative da adottare per favorire la massima partecipazione di tutti gli attori socialisia nella fase della redazione del piano di Zona sia nella fase successiva di gestione e verifica dello stesso.

La funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona, del PAL e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale è riservata al Comitato dei Sindaci. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario. Inoltre, un componente dell'Ufficio di Piano avrà il compito di verbalizzare durante le riunioni del Comitato dei Sindaci.

Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci.

Il Comitato dei Sindaci approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di Piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi. Essi sono responsabili dei piani o programmi distrettuali approvati dagli stessi, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare le azioni di seguito indicate e altri programmi e interventi a valenza distrettuale:

- a) **il Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
- b) **il Piano di attuazione locale (PAL)**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 147/2017;
- c) **il Piano per la non autosufficienza**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) **il programma del "Dopo di noi"**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22/06/2016 n. 112

Nell'ambito delle risorse disponibili, indirizza, promuove ed approva il Piano di Zona, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio di Piano, appositamente costituito, quale struttura operativo- gestionale della programmazione sociale distrettuale.

Mediante la collaborazione di tale Ufficio, predispone e promuove la concertazione con la Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale di cui all'art.21 del d.lgs 147/2017.

Il Comitato ogni anno approva il Bilancio di Distretto, fissando l'importo della quota di partecipazione e l'importo delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno successivo, comprese quelle per le risorse umane.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, esamina il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui sopra. Ogni anno il rendiconto finanziario viene approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 4 – Composizione

Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario D/29 o loro delegati. Alle sedute del comitato partecipa il Direttore Generale dell'A.S.P./Distretto sanitario territorialmente competente o suo delegato. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, e con compiti di assistenza, il responsabile dell'Ufficio di Piano che si occupa della redazione del verbale.

Art. 5 – Presidente

Il Comitato dei Sindaci è presieduto da un Sindaco del distretto o da un suo delegato, eletto a maggioranza degli aventi diritto dai Sindaci/Assessori delegati presenti. Lo stesso organismo elegge un Vicepresidente. Il Presidente rimane in carica per la durata del proprio mandato elettivo, rappresenta il Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni.

Il Presidente convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso l'Ufficio di Piano.

In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente eletto dal Comitato dei Sindaci.

Il Sindaco Presidente, in caso di cessazione della carica, ovvero di decadenza, non potrà continuare a svolgere la propria funzione. In tale circostanza, il Comitato dei Sindaci provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 – Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato de Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente.

Esso può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di uno o più componenti, nonché su proposta del responsabile del Gruppo Piano.

Il Comitato deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, entro giorni **da tale richiesta**.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato dei Sindaci deve essere trasmesso, a mezzo PEC o altre forme di comunicazione non ufficiale in casi di urgenza, alla sede di rappresentanza istituzionale di ciascun componente e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti in discussione. Di norma deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da inviare almeno 24 ore prima della seduta a mezzo PEC o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto, l'invio e la ricezione.

Il Comitato dei Sindaci ha sede legale presso il Comune Capofila di Mistretta. Le riunioni, si tengono, di norma, presso la sede del Comune capofila o comunque in altro Comune stabilito di volta in volta dal Comitato stesso.

Oltre ai componenti riportati all'articolo 4, per particolari ed opportuni motivi, possono essere invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, componenti dell'Ufficio di Piano, nonché per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni, come specificato nei successivi articoli.

Art. 7 – Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Comitato sono valide se presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto, a condizione che sia presente il Presidente del Comitato o il Vicepresidente. Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e con voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato, non sono previsti gettoni di presenza.

Art. 8 – Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta

Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle Assemblee del comitato dei Sindaci funzionari dei Comuni facenti parte del Distretto o esperti che contribuiscano con relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario alla programmazione zonale.

Art. 9 – Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato dei Sindaci sono assunte a maggioranza semplice e con voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

I componenti che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza. Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Responsabile dell'Ufficio Piano.

Le deliberazioni del Comitato sono eseguibili immediatamente.

Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila, per almeno dieci giorni consecutivi. Copia di ciascun atto deliberativo sarà consegnata a tutti i Comuni associati per essere pubblicato nei rispettivi Albi pretori ai fini della conoscenza di tutta la cittadinanza residente nel territorio del Distretto.

Art. 10 – Assenza dei componenti

In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da un assessore delegato.

Nel caso di impossibilità alla sostituzione, il Sindaco componente dovrà darne preventiva comunicazione.

Il Vicesindaco non ha bisogno di delega formale.

Qualora le assenze di un componente del Comitato siano superiori a tre riunioni consecutive senza che vi sia alcun sostituto, il legale rappresentante dell'Ente interessato deve provvedere a nominare un Suo delegato.

Art. 11 – Decadenza-Incompatibilità

I Componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune cessidi svolgere le proprie funzioni o venga loro revocata la delega. In quest'ultimo caso è data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

TITOLO III

Organizzazione, funzionamento e competenze dell'Ufficio Piano

Art. 12 – Responsabile dell'Ufficio Piano

Il Responsabile dell'Ufficio Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune Capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del distretto sociosanitario D/29 ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzione di Direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni 3. Alla scadenza dell'incarico non decade automaticamente, ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina.

Il Responsabile dell'Ufficio Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso. Allo stesso spettano i seguenti compiti e funzioni:

1. Garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea delle reti dei servizi sociali, attraverso l'emanazione di linee guida, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
2. garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
3. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
4. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
5. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
6. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
7. indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
8. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.

9. cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
10. assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

Art. 13 – Organizzazione dell’Ufficio Piano

L’Ufficio Piano è guidato dal Responsabile. Quest’ultimo è dotato di autonomia gestionale, opera attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso. L’attività lavorativa si svolgerà al di fuori dell’orario lavorativo di ciascun dipendente e in aggiunta alla prestazione di lavoro che intercorre tra il dipendente e l’ente di appartenenza. L’Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale assegnato dei Comuni aderenti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorché posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell’Ufficio di Piano. La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell’Ufficio di Piano sono regolamentati dal disciplinare sull’organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n.29, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 01.12.2022

L’Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre al personale allo scopo assegnato dai Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi di Staff dello stesso Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

Il fabbisogno di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci in data 19/09/2022, tenuto conto anche delle figure assegnate e dell’inquadramento giuridico, viene determinato come di seguito:

- n. 3 fascia di categoria D – Assistente sociale, (apporto orario 2 ore settimanali),
- n. 1 fascia, categoria D, istruttore amministrativo (apporto orario per 2 ore settimanali),
- n. 7 fascia, categoria C, istruttore amministrativo (apporto orario per 2 ore settimanali).

L’organico dell’Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l’acquisizione/assunzione da parte del Distretto D/29 di ulteriore personale specializzato e/o tecnico-amministrativo da retribuire con le risorse dei fondi per il sociale (PON inclusione, QSFP, PAC, etc.), ove tale spesa sia ritenuta ammissibile dal programma di riferimento.

Il personale dell’Ufficio di Piano viene designato dai rispettivi Enti di appartenenza.

La nomina che avviene con provvedimento non consente deleghe a terze persone.

Il personale indicato con o senza distacco farà parte dell’Organico dell’Ufficio sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell’Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi economici.

Il Responsabile dell’Ufficio Piano indicherà a ciascuno di volta in volta quali attività svolgere nella sede operativa del Comune Capofila e quali compiti espletare presso la sede dei rispettivi Enti di

appartenenza del personale in organico presso l'Ufficio Piano.

Art. 14 – Costi dell'Ufficio Piano e Sede operativa

I costi di funzionamento del distretto socio-sanitario, inclusi i costi del personale assegnato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni in maniera proporzionata alla popolazione residente. Ogni Comune deve contribuire economicamente per la quota parte spettante, in ragione della popolazione residente in ciascun comune. L'attività deve essere svolta fuori dall'orario di lavoro e quindi in aggiunta alla prestazione di lavoro che intercorre tra il dipendente e l'ente di appartenenza. I comuni aderenti, al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio Piano e migliorare la qualità dei servizi, si impegnano a stanziare nel proprio bilancio annuale a versare nel Comune capofila di Mistretta, la somma di €1,00 ad abitante per il funzionamento dell'Ufficio Piano.

L'Ufficio Piano ha la propria sede operativa presso la sede dell'Ufficio Piano del Comune di Mistretta, fermo restando la possibilità di poter effettuare attività lavorative in favore del Distretto D/29 anche da altre sedi lavorative diverse da quella che sarà approntata dal comune di Mistretta.

Art. 15 - Competenze

L'Ufficio piano è la struttura tecnica di riferimento per i Comuni del Distretto sociosanitario D/29, preposto all'attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione del Piano di Zona, dei programmi nazionali e al finanziamento europeo di carattere sovra comunale nonché alla gestione, monitoraggio e rendicontazione degli stessi.

L'Ufficio Piano, in particolare è preposto a quanto di seguito indicato:

- predisponde la relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali, del livello dei servizi sociosanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale;
- definisce la griglia degli obiettivi e delle priorità del Piano di Zona Distrettuale;
- individua e propone al Comitato dei Sindaci gli obiettivi strategici con riferimento alle aree d'intervento previste dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali;
- redige il Piano di Zona e le ulteriori programmazioni distrettuali;
- predisponde gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento;
- organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- ove necessario rimodula le programmazioni, il quadro degli interventi previsti dal Piano di Zona, con l'eventuale ausilio di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- predisponde protocolli d'intesa per lo sviluppo della Rete di protezione sociale e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento tra il DSS-29 e gli organi periferici delle amministrazioni statali e con gli altri attori sociali coinvolti nella realizzazione del Piano di Zona e degli ulteriori programmi;
- predisponde una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche sociali e del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione, nonché sull'utilizzo delle somme ricevute dal Comune capofila quale destinatario del fondo complessivo assegnato all'arbito territoriale per la gestione dei programmi sovra-comunali;

- promuove iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- formula indicazioni e suggerimenti in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori.

Il Responsabile dell’Ufficio Piano, nell’espletamento delle proprie attività, potrà integrare lo stesso gruppo di lavoro, con l’ausilio di esperti in materia di progettazione sociale.

Qualora dovesse esserci la necessità di delegare uno dei Comuni facenti parte del Distretto per le azioni relative ad un’attività del Piano di Zona, le risorse potranno essere distribuite a tale Comune per l’attuazione del servizio di che trattasi, il quale si impegnerà a comunicare tempestivamente al Comune Capofila le spese sostenute al fine della rendicontazione. All’interno dell’Ufficio Piano, verranno individuate dei Responsabili di servizio per Aree di intervento che si occuperanno della gestione delle attività.

Art. 16 - Autonomia

Il Gruppo Piano ha l’autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento allegato alla Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari distrettuali, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi/obiettivi programmatici stabiliti dal Comitato dei Sindaci.

Art. 17 – Rapporti tra l’Ufficio di Piano ed il Comitato dei Sindaci

I rapporti tra l’Ufficio di Piano ed il Comitato dei Sindaci si ispirano ai principi della trasparenza e della leale collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale ed organizzativa. L’Ufficio di Piano informa, periodicamente, tramite il Responsabile, il Comitato dei Sindaci della propria attività, affinché quest’ultimo possa valutare e verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici ed il rispetto della normativa vigente. Annualmente il Responsabile dell’Ufficio di Piano farà pervenire al Comitato dei Sindaci una dettagliata relazione sui lavori condotti e lo stato di attivazione degli stessi, segnalando le eventuali criticità in merito alle quali il Comitato dei Sindaci potrà assumere eventuali correttivi.

Art. 18 - Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale

La “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale” è un organismo permanente di consultazione del terzo settore e delle parti sociali. Costituisce l’ambito della concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), “Fondo del Dopo di noi”, Fondo “Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. La Rete assolve a quanto previsto dal D.Lgs 147/2017 in merito a “la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

La Rete è istituita formalmente dal Comitato dei Sindaci previa convocazione da diramare tramite avviso pubblico.

La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per l'Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

I partecipanti ai tavoli sono individuati, ogni tre anni, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali. L'indicazione da parte dei vari Enti istituzionali dei nominativi dei propri rappresentanti in seno alla Rete è formalizzata mediante determinazione del Presidente del Comitato dei Sindaci.

Il modello organizzativo si articola in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Non autosufficienza, Povertà, Immigrazione, ecc).

Art. 19 - Incompatibilità, revoche, dimissioni, sostituzioni di rappresentanti

Con riferimento alla Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Responsabile del Gruppo di Piano, propone all'Ente e/o Organizzazione di appartenenza l'eventuale revoca e/o sostituzione del componente del Gruppo Piano, per i seguenti motivi:

- a) Accertato conflitto d'interesse;
- b) accertata irregolarità o contrasto con gli indirizzi programmatici;
- c) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- d) assenza ingiustificata a due sedute anche non consecutive;

I componenti dell'Ufficio piano possono essere sostituiti con determina del Comitato dei Sindaci ratificata da determinazione Sindacale del Comune Capofila.

Art. 20 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli atti dei lavori del Gruppo Piano sono pubblicati all'albo pretorio del Comune di Mistretta e di tutti i comuni facenti parte del Distretto D/29.

Art. 21 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento possono essere avanzate dall'Ufficio di Piano al Comitato dei Sindaci. Le proposte di modifica dovranno essere approvate a maggioranza dal Comitato dei Sindaci.

Art. 22 - Entrata in vigore.

Il Presente regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni del Distretto.

Copia del regolamento è consegnato a ciascun Sindaco dei comuni facenti parte del Distretto sociosanitario D/29, per l'esercizio del diritto di informazione alla cittadinanza.

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 20/12/2021

OGGETTO: Approvazione schema di convezione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali con allegato regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario D/29.

La sottoscritta Dott.ssa Zito Rosalia, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 19.12.2021



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta (ovvero)** **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 20/12/2021

Il Responsabile dell'Area Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Elenco impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Impegno	Impegno

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano
F.to Scira

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 30 DIC. 2022
Dalla Residenza Comunale, lì 30 DIC. 2022



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
